

COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 21.05.1991 (C.R.C. n. 6938 del 12.6.1991)
Ripubblicato dal 20.08.1991 al 04.09.1991
Esecutivo il 05.09.1991
Modificato con delibera di C.C. n. 152 dell'8.6.1992 (C.R.C. n. 4764 del 7.7.1992)
Modificato con delibera di C.C. n. 41 del 14.06.2012.
Ripubblicato dal 14.08.2012 al 29.08.2012.

INDICE

CAPO I – FINALITA’.	Pag. 3
CAPO II – PROCEDURE	Pag. 3
CAPO III – SETTORI D’INTERVENTO	Pag. 4
CAPO IV – SOGGETTI AMMESSI	Pag. 5
CAPO V – FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA	Pag. 5
CAPO VI – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	Pag. 6
CAPO VII – ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	Pag. 9
CAPO VIII – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	Pag. 10
CAPO IX – SVILUPPO ECONOMICO	Pag. 10
CAPO X – ATTIVITA CULTURALI ED EDUCATIVE	Pag. 11
CAPO XI – TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	Pag. 12
CAPO XII – L’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	Pag. 13
CAPO XIII – INTERVENTI STRAORDINARI	Pag. 14
CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 14

CAPO I - FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune di Limena , nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi.

CAPO II - PROCEDURE

ART. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, i termini entro i quali, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili, previo, tempestivo avviso a mezzo di manifesti e/o in altre forme ritenute idonee .
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 13.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi od altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto ed indirizzate al Sindaco.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 9

1. Il settore competente predisporre, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Responsabile di Ragioneria per il parere contabile e di copertura finanziaria.
3. Da questi viene trasmessa al Segretario Comunale che la rimette alla Giunta Municipale con il parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III - SETTORI D'INTERVENTO

ART. 10

1. I settori d'intervento per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) allacciamento alla rete di fognatura acque nere;

- b) assistenza e sicurezza sociale;
 - c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - e) bonifica coperture in cemento amianto;
 - f) cultura ed informazione;
 - g) sviluppo economico;
 - h) tutela dei valori ambientali e della pace;
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
 3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti direttamente, o in forma cortile o in appalto.
 4. Sono pure esclusi dalla presente disciplina le contribuzioni alle scuole Materne Private, convenzionate in cui sono disciplinati i rapporti tra il Comune ed i comitati di gestione e stabiliti criteri e modalità particolari.

CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o aventi il domicilio di soccorso;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, in possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:
 - 1) statuto improntato a criteri democratici;
 - 2) assenza di fini di lucro;
 - 3) fini socialmente, moralmente e culturalmente elevati;
 - 4) attività rivolta principalmente ai giovani e/o agli anziani;
 - 5) attività continuativa;
 - 6) volontariato;
 - 7) territorialità;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso particolari categorie sociali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

CAPO V

FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI LIMENA

ART. 12

1. La partecipazione economica del comune può avvenire:
 - a) mediante erogazione di una somma di denaro;
 - b) mediante fornitura diretta di talune prestazioni, sedi, servizi e/o altro materiale, riservandosi in tal caso di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;

- c) sostenendo spese di ospitalità per relativi o eventuali personalità che dovessero intervenire a manifestazioni in cui l'Amministrazione Comune è diretta promotrice o in collaborazione con altri enti ed associazioni in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

CAPO VI - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 13

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. Il tutto deve essere accompagnato da una relazione dell'Assistente Sociale. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. L'entità e il tipo di contributo saranno rapportati alla situazione personale di indigenza dell'interessato e in particolare:
 - alla povertà economica dovuta ad un reddito da lavoro precario, irregolare, non protetto, a salari insufficienti a far fronte a necessità eccezionali, a disoccupazione, a livelli bassi di pensione;
 - alle carenze abitative dovute alla mancanza di confort, servizi igienici, etc.;
 - alla ridotta autonomia psicofisica;
 - alla mancanza di parenti di primo grado, familiari, parenti o affini che per legge sono tenuti agli alimenti;
3. L'istanza viene esaminata e vagliata dall'Assessore competente. Gli interventi meritevoli di accoglimento saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale, mediante la predisposizione di idonea deliberazione di erogazione del contributo il cui contenuto sarà comunicato direttamente all'interessato.

ART. 14

1. Per la concessione di contributi agli alunni che versano in disagiate condizioni economiche sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Limena
 - b) iscrizione alla Scuola Media Inferiore
 - c) disagiata condizione economica
2. L'istanza per la concessione del contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - stato di famiglia
 - copia della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare relativa all'anno precedente a quello dell'erogazione del contributo;
 - relazione dell'assistente sociale attestante la particolare situazione familiare.

3. Tutte le domande corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire in carta semplice all'ufficio competente entro il 31.12. di ciascun anno.
4. L'Amministrazione concede il contributo con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria degli uffici competenti, avvisando direttamente gli interessati.

ART. 15

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni, il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25% a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 16

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che

saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 17

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.16, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 15.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcun in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno scritto del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 18

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedere alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VII - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 19

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e di giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 20

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 19 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 13.
 1. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 19, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

CAPO VIII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 21

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, V e VI.

ART. 22

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.21, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO IX - SVILUPPO ECONOMICO

ART. 23

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 24

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma primo del precedente art.21 si osservano le norme di cui agli artt. 15 e 17 del presente Regolamento.

CAPO X - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 25

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 26

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 25, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, V e VI.

CAPO XI - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 27

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV, V.

ART. 27bis

Gli interventi volti alla tutela ambientale sono finalizzati a incentivare:

1. l'allacciamento alla rete di fognatura e acque nere;
2. bonifica di copertura in cemento-amianto.

Per perseguire tali finalità il Comune subordina l'erogazione dei contributi alle seguenti condizioni. Per quanto riguarda il contributo per l'allacciamento alla rete di fognatura acque nere l'iniziativa è rivolta alle persone fisiche residenti in Comune di Limena e titolari di permessi di costruire o altri titoli abilitativi all'esecuzione di interventi edilizi che prevedono nuovi allacciamenti alla rete di fognatura (acque nere) e per i quali i costi di ogni singolo allacciamento, con esclusione dell'IVA, eccedano sensibilmente i costi medi di allacciamento. Il contributo viene erogato una sola volta e non è ripetibile per altri allacciamenti riguardanti lo stesso titolo abilitativo.

Il contributo comunale è prenotato in presenza di preventivi di allacciamento predisposti dal soggetto erogatore dei servizi di rete presente nel territorio comunale e dal quale risulti evidente che il costo di allacciamento, con esclusione dell'IVA, ecceda l'importo di 3.000 euro.

Il contributo verrà quantificato sulla somma eccedente l'importo di 3.000 euro per una percentuale pari al 50% della somma eccedente e, comunque, per un importo non superiore a 3.000 euro, o altro importo determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il contributo verrà erogato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede il protocollo del Comune) e fino all'esaurimento dei fondi comunali messi a disposizione.

Il contributo viene erogato ad avvenuto collaudo degli interventi di allacciamento e previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

Per quanto riguarda il contributo per la bonifica di copertura in cemento-amianto l'iniziativa è rivolta ai cittadini residenti in Comune di Limena per la rimozione e lo smaltimento di tettoie di amianto di provenienza domestica.

Il contributo comunale per la rimozione di coperture in amianto è pari a 300 euro, o altro importo determinato con deliberazione dalla Giunta comunale per richiedente e, comunque, non può superare il 50% del costo complessivo di rimozione e smaltimento.

Il contributo verrà erogato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede il protocollo del Comune) fino all'esaurimento dei fondi comunali a disposizione.

Il contributo viene erogato a conclusione delle operazioni di rimozione e smaltimento previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

Il contributo verrà erogato tenendo conto della situazione economica equivalente del soggetto richiedente, applicando fasce ISEE deliberate annualmente dalla Giunta Comunale”.

CAPO XII – L’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 28

1. E’ istituito l’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell’albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell’esercizio finanziario 1991.
3. L’albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l’inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L’albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 29

1. L’albo è suddiviso in settori d’intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato;
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - a) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi;
2. Per ciascun soggetto fisico nell’albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo
 - b) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
 - d) durata in mesi dell’intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)

ART. 30

1. Alla prima redazione dell’albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall’ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all’articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall’ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XIII – INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 31

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto.